Focus Tecnico

Regolamento Prodotti da Costruzione

CPR

CERTIFICO

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

Il CPR Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) N. 305/2011, sostituzione della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (CPD) fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Il CPR fornisce ulteriori chiarimenti dei concetti e l'uso della marcatura CE; introduce procedure semplificate, che ridurrà i costi sostenuti dalle imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI).

La dichiarazione di prestazione (DoP) è il concetto chiave del regolamento sui prodotti da costruzione (CPR).

La DoP dà al fabbricante la possibilità di fornire le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del suo prodotto che vuole offrire al mercato.

Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione quando un prodotto è coperto da una **norma armonizzata (EN)** o una **valutazione tecnica europea (ETA)** rilasciata da un **Organismo di Valutazione Tecnica** (**TAB**) e può essere immettere il prodotto sul mercato.

Il produttore, elaborando la DoP, si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione.

Sulla base delle informazioni contenute nel DoP, l'utente decide l'acquisto del prodotto per l'uso riportato e che egli intende farne e si assume la piena responsabilità di tale decisione.

La DoP costituisce quindi l'elemento chiave per il funzionamento del mercato interno dei prodotti da costruzione, fornendo con la necessaria trasparenza e stabilendo un chiaro sistema di ripartizione delle responsabilità tra i soggetti.

Definizioni CPR

1) «prodotto da costruzione», qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;

2) «kit», un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione;

3) «opere di costruzione», gli edifici e le opere di ingegneria civile;

4) «caratteristiche essenziali», le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione;

5) «prestazione di un prodotto da costruzione», la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione;

6) «livello», il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico;

7) «classe», gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo;

8) «livello di soglia», livello minimo o massimo di prestazione di una caratteristica essenziale di un prodotto da costruzione;

9) «prodotto-tipo», l'insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione;

10) «specifiche tecniche armonizzate», le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea;

11) «norma armonizzata», una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;

12) «documento per la valutazione europea», un documento che è adottato dall'organizzazione dei TAB ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee;

13) «valutazione tecnica europea», la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea;

14) «uso previsto», l'uso previsto del prodotto da costruzione come definito nella specifica tecnica armonizzata applicabile;

15) «documentazione tecnica specifica», la documentazione che dimostra che i metodi nell'ambito del sistema applicabile di valutazione e verifica della costanza della prestazione sono stati sostituiti da altri metodi, a condizione che i risultati ottenuti mediante tali altri metodi siano equivalenti ai risultati ottenuti mediante i metodi di prova della corrispondente norma armonizzata;

16) «messa a disposizione sul mercato», la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale;

17) «immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell'Unione;

18) «operatori economici», il fabbricante, l'importatore, il distributore e il mandatario;

19) «fabbricante», qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio;

20) «distributore», qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato;

21) «importatore», qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nell'Unione, che immetta sul mercato

dell'Unione un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo;

22) «mandatario», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

23) «ritiro», qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto da costruzione nella catena di fornitura;

24) «richiamo», qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto da costruzione che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale;

25) «accreditamento», il significato ad esso attribuito dal regolamento (CE) n. 765/2008;

26) «controllo della produzione in fabbrica», il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate;

27) «microimpresa», microimpresa come definita nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (1);

28) «ciclo di vita», le fasi consecutive e collegate della vita di un prodotto da costruzione, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali allo smaltimento finale.

Indice

1. PRODOTTO DA COSTRUZIONE DA IMMETTERE SUL MERCATO DOPO IL 30/06/2013

2. PRODOTTO DA COSTRUZIONE GIA' IMMESSO SUL MERCATO PRIMA DEL 01/07/2013

3. OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI

4. IMMISSIONE SUL MERCATO

5. OBBLIGO RINNOVO RAPPORTI DI PROVA, VALUTAZIONI, ECC.

6. BENESTARE TECNICO EUROPEO (ETA - EUROPEAN TECHNICAL APPROVA

7. PRODOTTO DA COSTRUZIONE NON COPERTO DA NORMA ARMONIZZATA E COSTRUITO DOPO IL 01.07.2013

8. DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA

9. CLAUSOLE DI NORMA ARMONIZZATA CONTRASTANTI CON IL CPR

10. CONTACT POINT FOR CONSTRUCTION

11. GLI ORGANISMI NOTIFICATI: SORVEGLIANZA e CONTROLLO

12. DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP) IN FORMATO ELETTRONICO

13. REGOLE E CONDIZIONI PER L'APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE

14. MANUALE DI INSTALLAZIONE/ISTRUZIONI

I. Blibliografia

1. PRODOTTO DA COSTRUZIONE DA IMMETTERE SUL MERCATO DOPO IL 30/06/2013

Un prodotto da costruzione deve recare la marcatura CE dopo il 30/06/2013?

Dopo il 30/06/2013, al fine di vendere un prodotto da costruzione nell'Unione europea (UE) il fabbricante ha l'obbligo di rilasciare una dichiarazione di prestazione (DoP) e di apporre la marcatura CE se:

il prodotto è coperto da una norma europea armonizzata (inconcluso il periodo di coesistenza),
o
se una valutazione tecnica europea (TAB) è stata rilasciata per il prodotto.

NB:
Se una delle deroghe previste all'articolo 5 del CPR sono applicabili, il fabbricante ha diritto ad astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione e di apporre la marcatura CE.
Questa è una decisione che deve essere presa dal fabbricante, che può emettere una DoP e apporre la marcatura CE, anche in questi casi.

Articolo 5

Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ed in mancanza di disposizioni dell'Unione o nazionali che impongano, nel luogo in cui i prodotti da costruzione siano destinati ad essere utilizzati, la dichiarazione delle caratteristiche essenziali, il fabbricante può, all'atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione qualora:

a) il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili;

b) il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili; oppure

c) il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili.

2. PRODOTTO DA COSTRUZIONE GIA' IMMESSO SUL MERCATO PRIMA DEL 01/07/2013

Un produttore vende nella UE prima di 01/07/2013 un prodotto con la marcatura CE. Che cosa ha a che fare per vendere il prodotto nell'UE dopo il 2013/01/07?

Il fabbricante può, dopo 01/07/2013, continuare a vendere il prodotto a condizione che:

1. ha redatto una dichiarazione di prestazione (DoP) in linea con l'allegato III del Regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR) e fornisce una copia al cliente;

I fabbricanti possono redigere una dichiarazione di prestazione (DoP) sulla base di un certificato di conformità o una dichiarazione di conformità, che è stato rilasciato prima del 01/07/2013 in conformità della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (CPD);

2. ha apposto la marcatura CE, seguito dalle informazioni di cui all'articolo 9 (2) del CPR;
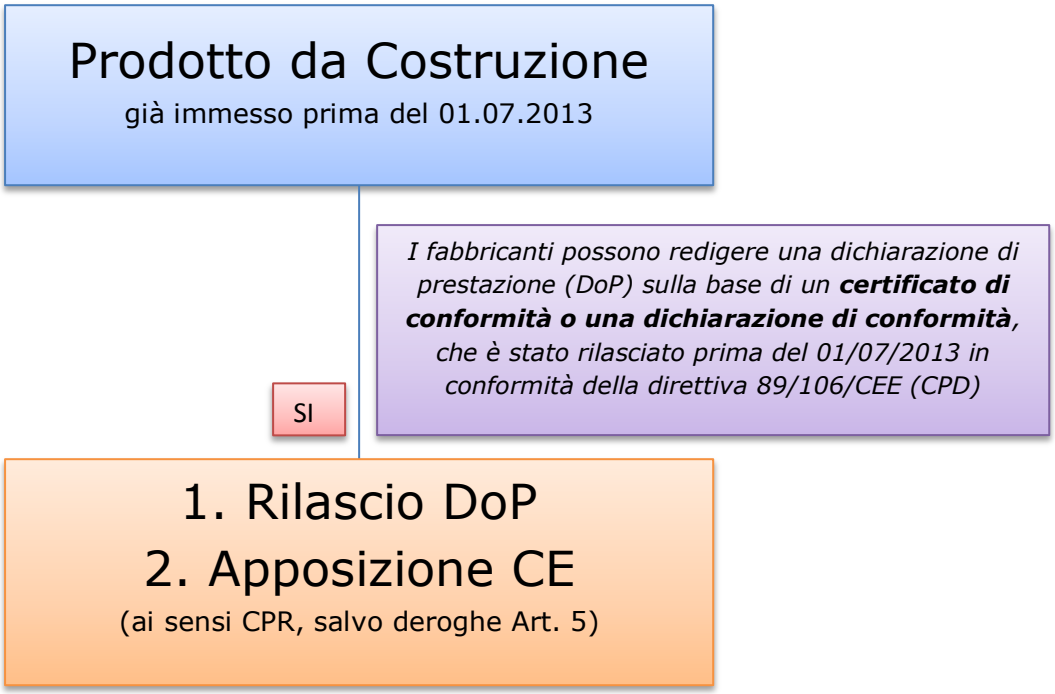
3. si astiene da apporre alle marcature del prodotto segni o iscrizioni che possano indurre terzi in errore riguardo al significato o alla forma della marcatura CE.